

STATUTO

PARCHEGGI PERETOLA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI VIA DEL TERMINE 11

Numero REA: FI - 453393

Codice fiscale: 04477780482

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

I Componenti si danno reciprocamente atto, che, come si evince dalla relazione di stima allegata al presente atto sotto la lettera "A", il capitale sociale risulta interamente versato.-

-----ARTICOLO QUATTRO-----

L'amministrazione della Società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, designato nelle persone dei signori:-----

- ORRU' Sandro, nato a Nuoro li 8 febbraio 1963, residente a Firenze, Via Zandonai n. 16, (ncf: RRO SDR 63B08 F979N);-----

- CLOZA Fabio, nato a Firenze li 28 febbraio 1933, residente a Firenze, Via Giambologna n. 5/A, (ncf: CLZ FBA 33B28 D612V);--

- LEGNAIOLI Michele, nato a Firenze li 19 dicembre 1964, residente ad Impruneta, Via di Quintole per Le Rose n. 43, (ncf: LGN MHL 64T19 D612T);-----

- BATTAGGIA Fabio, nato a Roma li 31 gennaio 1959, residente a Roma, Largo Olgiata n. 15, Isola n. 16/A, (ncf: BTT FBA 59A31 H501G);-----

- ROMOLI Antonio, nato a Firenze li 23 dicembre 1939, residente a Firenze, Via Aretina n. 249, (ncf: RML NTN 39T23 D612X);- dei quali il signor BATTAGGIA Fabio con funzione di Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

-----ARTICOLO CINQUE-----

Le norme di funzionamento della qui trasformata Società sono contenute nel documento convenzionalmente denominato "statuto", che è parte integrante del presente atto e, come tale, viene qui di seguito trascritto.-----

"Statuto della società a responsabilità limitata denominata "PARCHEGGI PERETOLA S.R.L."-----

-----STATUTO-----

-----Denominazione - Sede - Oggetto - Durata-----

-----Articolo 1-----

La società è denominata "PARCHEGGI PERETOLA S.R.L."-----

-----Articolo 2-----

La Società ha sede in Firenze.-----

Le variazioni dell'indirizzo della sede, nell'ambito del medesimo comune, non comportano modifica dei patti sociali e sono di competenza degli amministratori, ai quali compete anche la facoltà di istituire agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.-----

La istituzione di sedi secondarie è, invece, di competenza dell'assemblea dei soci, che delibera con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.-----

-----Articolo 3-----

La Società ha per oggetto:-----

- la realizzazione e la gestione - secondo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge n. 122 del 1989 non-

ché dalla convenzione stipulata con il Comune di Firenze, con atto a rogito Notaio Luigi Rogantini Picco di Firenze in data 30 luglio 1993, registrato a Firenze li 9 agosto 1993 al n. 5976, come modificata con atto a rogito del medesimo Notaio in data 23 febbraio 1994, registrato a Firenze li 3 marzo 1994 al n. 1647 - del parcheggio dell'Aeroporto di Peretola, così come individuato, dimensionato e localizzato dal programma urbano dei parcheggi del Comune di Firenze, approvato dal Consiglio Comunale in data 2 settembre 1989, sull'area, in Comune di Firenze, rappresentata al Catasto Terreni nel foglio di mappa 18 dalla particella 1012 di mq. 18.900 (diciottomilanovecento);--

- la realizzazione e la gestione di parcheggi sia su aree di proprietà propria che di terzi;-----

- lo svolgimento di tutte le attività strumentali, complementari e comunque connesse a quelle sopra dette.-----

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, queste ultime (le operazioni finanziarie) mai in via prevalente e con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico. Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.-----

La società potrà, infine, assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di legge.-----

-----Articolo 4-----

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2070.---

-Capitale - Partecipazioni - Finanziamenti - Titoli di debito-

-----Articolo 5-----

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero cent) diviso in quote come per legge.-----

-----Articolo 6-----

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione universale, nonché in favore della società controllante, di società controllate o controllate dalla stessa controllante.--

In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi - intendendosi per tale qualsiasi negozio che determini la alienazione (e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la permuta, la donazione, il conferimento, la dazione in pagamento) e con esclusione della intestazione a società fiduciaria e della reintestazione, da parte di questa, al fiduciante - è riconosciuto ai soci un diritto di prelazione.-----

Pertanto il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci, a mezzo raccomandata con assicurato ricevimento, inviata al domicilio di ciascuno di essi, quale risulta

dallo stesso libro: la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, ove ne ricorra il caso, il prezzo e le modalità di pagamento. La prelazione si esercita con comunicazione, a mezzo raccomandata con assicurato ricevimento, spedita all'alienante non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del progettato trasferimento.-----

Ove la prelazione venga esercitata da più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.-----

Ove un socio non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.----

La prelazione deve comunque essere esercitata per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento ed in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, la partecipazione sarà acquisita versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore.--

L'arbitratore - nominato d'accordo tra le parti ed, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza della parte più diligente - determinerà la somma di cui al precedente comma secondo equità ed obbiettività, avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato, e ad ogni altra circostanza normalmente tenuta in considerazione per determinare il valore di una partecipazione societaria.-----

Ove tutti gli aventi diritto abbiano espressamente rinunciato all'esercizio della prelazione ovvero non l'abbiano esercitata, il trasferimento può senz'altro essere effettuato.-----

-----Articolo 7-----

I conferimenti dei soci potranno essere in danaro, in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi e di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.---

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.-----

I finanziamenti dei soci, effettuati ai sensi del comma che precede, potranno essere anche infruttiferi.-----

Ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile, la società potrà emettere titoli di debito. La competenza è dell'assemblea dei soci che delibera con un quorum superiore alla metà del capitale sociale.-----

-----**Decisioni dei soci - Competenza - Assemblea**-----

-----Articolo 8-----

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:--

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;-----

3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;-----

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

I soci decidono, altresì, sugli argomenti loro riservati dalla legge o dal presente statuto o sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.-----

-----Articolo 9-----

Le decisioni dei soci sono prese con deliberazione assembleare.-----

L'assemblea è convocata, dagli amministratori, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero, con altro mezzo che garantisca il ricevimento, quali telegramma, telefax, posta elettronica.-----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea: la convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie e degli argomenti da trattare.-----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà esser convocata nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: in questi casi le ragioni della dilazione sono segnalate dagli amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.-----

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

-----Articolo 10-----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel relativo libro.-----

Ogni socio, che ha diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, che sarà conservata dalla società.-----

La delega dovrà contenere, oltre al nome del rappresentante, anche la indicazione dell'assemblea per la quale viene conferita.-----

-----Articolo 11-----

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; nei casi previsti dall'articolo 8, numeri 4) e 5) di questo statuto, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, fermo restando che la soppressione ovvero le modifiche della clausola di cui al successivo articolo 26 devono essere approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.-----

Per le sole deliberazioni aventi ad oggetto l'aumento del capitale sociale per somma superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero cent), è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.-----

Le modifiche statutarie dovranno essere comunicate, a cura dell'organo amministrativo, al Comune di Firenze.-----

-----Articolo 12-----

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

Gli intervenuti provvedono a designare anche un segretario, che può non essere socio; nei casi di legge, la funzione di segretario è svolta da un notaio.-----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

-----Amministrazione-----

-----Articolo 13-----

L'amministrazione della società, a seconda di quanto deciso in sede di nomina, è, alternativamente, affidata:-----

- ad un Amministratore Unico;-----

- ad un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri.-----

Il numero degli amministratori, nei limiti detti, è deciso in sede di nomina.-----

Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il periodo indicato all'atto della nomina, salvo revoca, dimissioni e quanto infra precisato.-----

Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli e gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.-----

Se nel corso dell'esercizio, viene meno la maggioranza degli amministratori, o la metà in caso di loro numero pari, quelli in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti: gli amministratori così nominati

scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

-----Articolo 14-----

Il Consiglio di Amministrazione - ove non vi provveda l'assemblea - elegge fra i propri membri un Presidente; a parità di voti, risulterà eletto presidente l'amministratore più anziano.-----

Può essere nominato, con la procedura prevista per la nomina del Presidente, anche un Vice Presidente per sostituire il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.-----

-----Articolo 15-----

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o, se nominato, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.-----

La convocazione è fatta a mezzo avviso effettuato con mezzi che garantiscano il ricevimento, quali posta raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, scritto e spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e/o revisore, questi ultimi se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.-----

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie e degli argomenti da trattare.-----

Le riunioni del Consiglio sono valide anche in mancanza delle suddette formalità, quando ad esse partecipano tutti gli aventi diritto e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente, salvo che il Consiglio sia composto da due soli membri.-----

-----Articolo 16-----

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni.-----

Non potranno, comunque, essere delegate le incombenze e le decisioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile.-----

-----Articolo 17-----

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società.-----

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

-----Articolo 18-----

La firma e la rappresentanza legale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano, a seconda del tipo di ammini-

strazione deciso:-----
- all'Amministratore Unico;-----
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----
La rappresentanza della società spetta, altresì, nei limiti
dei poteri delegati e o conferiti all'atto della nomina:-----
- agli amministratori delegati;-----
- ai procuratori della società.-----
-----Articolo 19-----
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
per ragioni del loro ufficio.-----
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'inden-
nità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale
agli utili netti di esercizio, ovvero parte in misura fissa e
parte mediante partecipazione agli utili, nonché determinare
un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'ac-
cantamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità
stabilite con decisione dei soci.-----
Il compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Con-
siglio di Amministrazione al momento della nomina sentito il
parere del collegio sindacale, se nominato.-----
-----**Organi di controllo**-----
-----Articolo 20-----
La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.--
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477
del Codice Civile, la nomina del collegio sindacale è obbliga-
toria.-----
-----Articolo 21-----
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di
due supplenti, nominati dall'assemblea, che nomina anche il
Presidente.-----
Quando il collegio sindacale è obbligatorio per legge, i sin-
daci devono avere i requisiti di legge.-----
Il collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade
alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bi-
lancio relativo al terzo esercizio della carica.-----
I sindaci sono rieleggibili ed il loro compenso è determinato,
all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro
ufficio.-----
-----Articolo 22-----
Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli arti-
coli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita il control-
lo contabile sulla società.-----
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e
2408, primo comma, del Codice Civile.-----
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicano,
infine, le disposizioni in tema di società per azioni.-----
-----Articolo 23-----
Nei casi in cui il collegio sindacale non è obbligatorio per
legge, in sua alternativa, l'assemblea dei soci può nominare
un revisore - che deve essere iscritto al registro istituito

presso il Ministero di Giustizia ed al quale si applicano tutte le norme per esso previste in materia di società per azioni - determinandone il compenso per l'intero periodo di durata del suo ufficio.-----

Salva diversa decisione dei soci all'atto della nomina, il revisore resta in carica per tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies del Codice Civile.-----

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo, del Codice Civile.-----

-----Bilancio e utili-----

-----Articolo 24-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

-----Scioglimento e Liquidazione-----

-----Articolo 25-----

In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, ne fissa i poteri, stabilisce a chi compete la rappresentanza della società ed i criteri della liquidazione.-----

-----Clausola compromissoria-----

-----Articolo 26-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle che in genere non possono costituire oggetto di clausola compromissoria, sarà rimessa in via esclusiva ad un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, istituito presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze secondo le norme del relativo Regolamento Arbitrale. Il collegio deciderà secondo diritto e senza formalità di procedura, secondo le norme del Regolamento che disciplina il suddetto arbitrato.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5".-----

-----ARTICOLO SEI-----

La Società "PARCHEGGI PERETOLA S.R.L." è sin d'ora autorizzata a procedere a tutte le istanze ed atti del caso per ottenere il trasferimento a proprio nome delle eventuali concessioni, autorizzazioni, licenze, eccetera, nonché la voltura a proprio nome di tutti i rapporti giuridici già facenti capo al "CONSORZIO PARCHEGGIO PERETOLA", il tutto con esonero da ogni e

qualsiasi responsabilità per i funzionari, Enti ed Uffici che, in base al presente atto, procederanno alle volturazioni stesse.-----

In particolare, si dà atto:-----

a) che il "CONSORZIO PARCHEGGIO PERETOLA" è titolare, in virtù di atto a rogito Notaio Luigi Rogantini Picco di Firenze in data 21 aprile 1995, repertorio n. 7.567, registrato a Firenze li 5 maggio 1995 al n. 3154, trascritto a Firenze li 17 maggio 1995 al n. 8779 di particolare, del diritto di superficie sul terreno rappresentato, al Catasto Terreni del Comune di Firenze, nel foglio di mappa 18 - nella mappa indicato come 18A - dalla particella 1012, Ente Urbano;-----

b) che su detto terreno insiste il parcheggio - e relative pertinenze (uffici) - prospiciente l'Aeroporto Amerigo Vespucci, rappresentato, unitamente alle sue pertinenze, al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze nel foglio di mappa 18 dalla particella 1012 subalterni 1, 2 e 3;-----

c) che la qui trasformata Società subentra anche in tutti gli obblighi già facenti capo al Consorzio in forza della convenzione di cui ai seguenti atti a rogito Notaio Luigi Rogantini Picco detto e precisamente:-----

- atto di convenzione in data 30 luglio 1993, repertorio n. 6.542, registrato a Firenze li 9 agosto 1993 al n. 5976, trascritto a Firenze li 9 agosto 1993 al n. 12055 di particolare (e successivo atto di riconoscimento di verificata condizione sospensiva in data 6 settembre 1993, repertorio n. 3.828, registrato a Firenze li 17 settembre 1993 al n. 6236, annotato a margine della predetta trascrizione in data 11 novembre 1993 al n. 4521 di particolare), con il quale il "CONSORZIO PARCHEGGIO PERETOLA" otteneva, dal Comune di Firenze, la concessione per la realizzazione e la gestione del parcheggio per una durata di anni settantacinque a far data dal rilascio della licenza di agibilità da parte del predetto Comune;-----

- atto di modifica di convenzione in data 23 febbraio 1994, repertorio n. 6.887, registrato a Firenze li 3 marzo 1994 al n. 1647, trascritto a Firenze li 4 marzo 1994 al n. 3787 di particolare.-----

-----ARTICOLO SETTE-----

Le spese del presente atto e dipendenti, ammontanti approssimativamente ad euro 3.680,00 (tremilaseicentoottanta e zero cent) sono a carico della Società.-----

Richiesto io Notaio, ho formato il presente atto e ne ho dato lettura ai Comparenti, che, da me interpellati, lo hanno in tutto confermato.-----

Scritto da persona di mia fiducia, con mezzi elettromeccanici ai sensi di legge, ed, in parte, da me Notaio, occupa diciannove sin qui di cinque fogli.-----

F.ti: Alberto MARRAS, Maurizio CAPRIO, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.-----